

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 6 NOVEMBRE 2008

**“NORMA URGENTE IN MATERIA DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’  
ESTRATTIVE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Articolo 1**

1. Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attività fino al 30 giugno 2010 a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data è improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale pena l'incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale, di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale n.54/85.
2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PRAE nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito delle superfici e dei volumi già autorizzati se sussistono le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità.
3. I titolari delle autorizzazioni già scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarità del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di tutti i contributi richiamati dall'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le

autorizzazioni scadute, che hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione può prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010.

4. Nelle more dell'attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto approvato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva è subordinato al versamento di una cauzione o alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall'articolo 6 della legge regionale n. 54/85 e successive modifiche, avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o concessione.

## **Articolo 2**

### **Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

*Bassolino*

## **LEGGE REGIONALE: “Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

### **Nota all'art. 1**

#### Comma 1.

*Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: “Coltivazione di cave e torbiere”.*

*Art. 17: “Recupero ambientale”.*

“Nel caso il titolare dell'autorizzazione o della concessione non esegua le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa diffida, ne ordina l'esecuzione per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 13.

In caso di mancato pagamento da parte del contravventore potrà essere utilizzato il deposito cauzionale di cui al precedente art. 6”.

#### Comma 3.

*Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.*

*Art. 19: “Contributo ambientale”.*

“1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'*articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato:*

- a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
- b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;
- c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.

2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave”.

#### Comma 5.

*Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 già citata nella nota al comma 1.*

*Art. 6: “Deposito cauzionale”.*

“1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;
- b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
- c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione, o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L'ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato e non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla Tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge”.

**Nota all'art. 2**

Comma 1

*Art. 43 dello Statuto:* “Procedura di approvazione “Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”

*Art.45 dello Statuto:* “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”